



Decreto legge “milleproroghe” Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

FAI INFORMA 051/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio u.s è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del [decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202](#) “milleproroghe”.

Come già anticipato nella nota Fai informa n. 045/2025 dello scorso 14 febbraio, durante la conversione in legge del provvedimento sono state inserite alcune novità di interesse per il settore.

Proroga dell’entrata in vigore delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità.

L’art.7, comma 4 septies, recependo una precisa richiesta della scrivente, proroga al **30 marzo 2026** (dal 30 marzo 2025) la sospensione dell’efficacia delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al [d.m del 28.7.2022](#). Di pari passo, viene portata al 31 dicembre 2025 la scadenza per l’emanazione – con apposito decreto MIT/Interno – del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità che, tra le altre cose, deve individuare “*i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale.*”.

Peraltro, il Parlamento ha deciso di intervenire anche sull’art. 7 bis, comma 2, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, eliminando il riferimento all’applicazione delle norme del codice della strada in vigore al 9 novembre 2021, per i trasporti in condizione di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate eseguiti con veicoli a otto o più assi.

La nuova disposizione prevede quanto segue: “*Fino alla medesima data (n.d.r.: del 30 marzo 2026) continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all’articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all’articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis, del medesimo codice*”.

Prima di ulteriori commenti sul significato della nuova disposizione, attendiamo comunque la conversione in legge del provvedimento e la prevedibile circolare esplicativa dei Ministeri competenti (Trasporti e Interno).

Proroga dell'utilizzo degli Ispettori MIT nelle operazioni di revisione dei mezzi pesanti e nello svolgimento della prova pratica per il conseguimento delle abilitazioni di guida.

L'art.7, commi 4 bis e 4 ter, prevedono quanto segue:

- Il comma 4 bis posticipa di un ulteriore anno (al 31.12.2025), la possibilità di avvalersi degli Ispettori ausiliari autorizzati dal MIT, per lo svolgimento delle sedute di revisione dei veicoli di massa >3,5 ton. Ciò appare importante soprattutto per velocizzare le operazioni di revisione in Motorizzazione, soprattutto dei veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili in ATP e merci pericolose in regime ADR che, com'è noto, ai sensi dell'art. [80, comma 8 del cds](#), non possono effettuarsi presso i Centri privati.
- Il comma 4 ter proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di avvalersi di personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza (abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del codice della strada), per lo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada.

Sospensione aggiornamento importi sanzioni del codice della strada

L'articolo 7, comma 4, proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

Proroga iscrizione al RENTRI

L'articolo 11 (comma 2-bis) dispone che con Decreto del Ministro dell'Ambiente, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, il termine d'iscrizione al RENTRI (di 60 giorni) è aumentato a 120 giorni.

In tal modo, l'obbligo d'iscrizione al Rentri (già scaduto alla data del 13 febbraio 2025) potrà essere prorogato al 14 aprile 2025.

Al riguardo va quindi sottolineato che per la proroga è necessario attendere i prossimi 30 giorni (26 marzo) nei quali il Ministero dell'Ambiente potrà emanare il provvedimento di proroga, la cui scadenza non potrà oltretutto andare oltre la data finale del 14 aprile 2025.

Si continua quindi a suggerire a tutte le imprese interessate di provvedere quanto prima, qualora non lo avessero già fatto, ad iscriversi al Rentri, per non incorrere nelle sanzioni previste dai commi 10 ed 11 dell'art. 258 del testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Proroga del termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno di beni materiali delle imprese italiane.

L'articolo 13 conferma la proroga al 31 marzo 2025 del termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2024) entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

L'obbligo in esame è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art.1, commi 101 e ss della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)), ai sensi del quale le imprese sono tenute a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione può rilevare in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche (art.1, comma 102 della legge di bilancio 2024).

Peraltro, il comma 105 dell'art. 1 prevede che con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.

Credito imposta incentivi transizione 5.0

L'articolo 13, comma 1-*quinquies*, introdotto in sede referente, chiarisce che il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Si fa riserva di tornare sulle disposizioni del milleproroghe con ulteriori approfondimenti.